

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 09/07/2020

FATTO

La parte ricorrente è titolare di tre buoni fruttiferi postali della serie Q/P (nn. ***128 emesso il 15 novembre 1986, ***188 emesso il 21 marzo 1987 e ***189 emesso il 21 marzo 1987), con riferimento ai quali lamenta che l'intermediario resistente si è reso disponibile a rimborsare un importo inferiore rispetto a quello risultante facendo applicazione delle condizioni riportate a tergo dei buoni. Pertanto, con ricorso presentato in data 3 marzo 2020, preceduto dal reclamo, contesta la liquidazione di somme inferiori rispetto a quelle spettanti, chiedendo che per il buono n. ***128 emesso il 15 novembre 1986 sia riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso secondo le condizioni originariamente stampate sul retro del buono per l'intera durata trentennale del titolo, mentre per i buoni nn. ***188 emesso il 21 marzo 1987 e ***189 emesso il 21 marzo 1987 chiede siano riconosciuti i rendimenti originariamente stampati sul retro dei buoni per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, disponendo per l'effetto che l'intermediario sia tenuto a corrispondere la somma complessiva di € 12.406,63, oltre interessi dal reclamo al saldo e rimborso delle spese di assistenza professionale.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. A tal fine, richiamata la normativa applicabile e ripercorsi i fatti di causa, rileva che i buoni di cui è titolare la parte ricorrente appartengono a tutti gli effetti alla serie Q, istituita con il D.M. 13 giugno 1986. Precisa inoltre che in applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M. 13

giugno 1986, era necessario apporre sul titolo il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). Eccepisce quindi di aver operato legittimamente.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente ribadisce nella sostanza quanto già dedotto nel ricorso.

DIRITTO

Il ricorso, con cui si chiede il rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali sottoscritti dalla parte ricorrente facendo applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle prospettate dall'intermediario resistente è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti e secondo quanto di seguito precisato.

Nel caso di specie, avente ad oggetto i buoni della serie Q/P, deve trovare applicazione il consolidato orientamento di questo Arbitro il quale, in aderenza alla posizione delle giurisprudenze ordinaria, ha fatto riferimento da un lato alla data di emissione dei buoni rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali di modifica dei rendimenti risultanti sui buoni stessi e dall'altro all'esigenza di tutelare l'affidamento dei sottoscrittori sull'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul titolo in difetto di timbri che abbiamo modificato tali rendimenti, in particolare con riferimento all'ultimo decennio di durata degli stessi.

A tal fine si è affermato che "assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) – che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi –, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)" (così, ABF – Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero postale, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso e non modificate (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Diversamente, nel caso in cui i buoni siano stati emessi precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale modificativo dei

tassi, deve ritenersi che in virtù del meccanismo di eterointegrazione il vincolo contrattuale i rendimenti originariamente indicati sul retro dei buoni siano stato validamente modificati con i nuovi rendimenti individuati dai decreti ministeriali (sul punto già ABF – Collegio di Coordinamento n. 5675 dell'8 novembre 2013 e più di recente Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Venendo al caso di specie, per il buono n. ***128 della serie Q/P, emesso in data 15 novembre 1986, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, utilizzando materialmente i buoni delle precedenti serie occorre rilevare che l'intermediario resistente non ha diligentemente incorporato le nuove condizioni sul documento secondo quanto previsto dallo stesso D.M. 13 giugno 1986, atteso che non risulta apposto sul retro del buono in questione alcun timbro modificativo delle condizioni di rimborso. Pertanto, con riguardo a tale buono, i rendimenti da riconoscere alla parte ricorrente sono quelli originariamente stampati sul retro del buono, dovendosi ritenere che il vincolo tra emittente e sottoscrittore risulta formato secondo quanto risulta dal buono stesso.

Per quanto invece riguarda i buoni della serie Q/P nn. ***188 e ***189, emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, assume rilevanza la circostanza che con il timbro apposto a tergo del buono risultano modificati validamente i soli rendimenti relativi ai primi venti anni, non essendo invece presenti indicazioni differenti rispetto a quelle originariamente stampate sul retro dei buoni per il periodo successivo. Pertanto, in linea con il consolidato orientamento di questo Arbitro, deve ritenersi che per tali buoni, con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno, spetta alla parte ricorrente il rendimento di "lire **** per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" secondo quanto risulta sul retro di ciascun buono.

Riassuntivamente, il ricorso deve essere accolto parzialmente, disponendo che l'intermediario resistente applichi le seguenti condizioni di rimborso: per il buono n. ***128 della serie Q/P emesso in data 15 novembre 1986 facendo applicazione delle condizioni riportate sul retro del titolo per il periodo dal primo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; per i buoni della serie Q/P nn. nn. ***188 e ***189 facendo applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali. Deve altresì riconoscersi il diritto agli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso con decorrenza dal reclamo al saldo (ABF – Coll. di Coordinamento n. 5304 del 2016).

Non può inoltre trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di spese di assistenza professionale, considerato che: (i) le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 4618 del 19 maggio 2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento (cfr., pur con riferimento alla richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, ABF – Coll. Roma. n. 11244 del 21 dicembre 2016).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo *128, per il periodo dal primo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo; dispone, inoltre, che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli ***188 e ***189, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA